COMUNE DI BORGO PRIOLO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 Reg. Delib.

OGGETTO: REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.P.). APPROVAZIONE.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 21.15, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	d'ordine	Presenti / Assent
1	GIGANTI ANDREA	SI
2	COLOMBI CARLO FILIPPO	SI
3	PRE' PAOLO	SI
4	PAITA MONICA	SI
5	MARZI STEFANO	SI
6	PICCININI ELENA	SI
7	PICCO MICHELE	SI
8	BERNINI MAURIZIO ITALO	SI
9	PASQUALINI ELISA	SI
10	MONTINI ONORINO DAVIDE	SI
11	PERCIVALLE CARLO	SI
12	CONTARDI CHIARA	SI
13	LI CALSI ANTONIO	SI

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra LANZARO Dott.ssa MARIAROSARIA

Partecipa altresì l' Assessore esterno Sign. Bianchi Andrea Jader

La Sig.ra Pasqualini Elisa, Presidente, assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza.

Dichiara, quindi, aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con cui è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO

- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata per l'anno 2015;
- che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto da 17 articoli, in allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

POSTO che, nel prossimo punto del presente ordine del giorno, verranno determinate le aliquote per l'applicazione dell'imposta di cui alla presente;

PRECISATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO di dare approvazione al Regolamento;

Visto il T.U.E.L., D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L allegati alla presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

- 1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), composto da n. 17 articoli che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere di cui all'art. 134, comma 4 del dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267 con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO IMU

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento è emanato in virtù della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia di entrate, secondo quanto disposto dagli articoli 52 e 59 del Dec. Lgs. 446/1997.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell' imposta municipale propria, istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, la cui applicazione è stata anticipata, in via sperimentale, a seguito dell'emanazione dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n.214.
- 3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, nonché, in quanto espressamente richiamate, le disposizioni di cui al Dec. Lgs. 23/2011 e al dec. Lgs. 504/1992, nonché ogni altra norma successiva applicabile. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

- 1. In virtù di quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, il presupposto d'imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualunque uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Sono pertanto esclusi dall'applicazione dell'imposta tutti gli immobili che non sono fabbricati secondo la normativa catastale.
- 2. Costituisce altresì presupposto d'imposta l'abitazione principale e le relative pertinenze.

ARTICOLO 2 BIS

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo.
 - Nel caso in cui il contribuente possegga più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, la qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale si ottiene applicando il criterio della rendita più elevata.

ARTICOLO 3

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRICIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 3 BIS TERRENI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

- 1. Sono considerati non fabbricabili i terreni che, malgrado siano edificabili secondo lo strumento urbanistico, vengono utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola da parte di un coltivatore diretto, ovvero di un imprenditore agricolo a titolo principale. Per i terreni ubicati nel territorio dei Comuni in cui i terreni agricoli sono esenti l'imposta non è dovuta.
- 2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve essere contemporaneamente possessore del terreno ed utilizzatore dello stesso; inoltre quest'ultimo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9.01.1963 n. 9. Deve quindi dimostrare che dall'attività agricola deriva almeno il 75 % del proprio reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA D' IMPOSTA E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1. Sulla base di quanto disposto dall'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, la determinazione della misura delle aliquote è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale nei limiti minimi e massimi dalla stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio comunale, per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
- 2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
- 4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ARTICOLO 5

VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con deliberazione di Giunta comunale vengono determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.

ARTICOLO 6 RIMBORSO PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

- 1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
- 2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
- 3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

ARTICOLO 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. La Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimento relativi al tributo e dispone i rimborsi.
- 2. L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile

ARTICOLO 8 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

- 1. Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione nonché delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
- 2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici competenti.
- 4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 9 VERSAMENTI

- 1. Le modalità di versamento sono previste dalla legge.
- 2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- 3. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune.
- 4. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di legge per i versamenti.

ARTICOLO 10 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.20 del regolamento generale delle entrate.
- 3. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 4. Non si dà luogo a rimborso per importi uguali o inferiore ad euro 12,00.
- 5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con quanto dovuto dal contribuente a titolo di imposta municipale propria.

ARTICOLO 11 ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni e interessi, non supera l'importo di euro 12,00.

ARTICOLO 12

VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata se di importo pari o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 13 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Le modalità di riscossione sono disciplinate dalla legge.
- 2. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie

ARTICOLO 14 SANZIONI E INTERESSI

- 1. Si applicano in quanto compatibili, a tutte le violazione del presente regolamento, le disposizioni indicate dalle seguenti norme:
- Decreti legislativi n. ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997;
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i.;
- Art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214.

ARTICOLO 15

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Sia l'imposta ordinaria, sia quella derivante da avvisi di accertamento e relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'art. 14 del presente regolamento in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di apposita istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi del Comune.

In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro giorni 120 dalla scadenza della predetta data.

ARTICOLO 16

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

All'imposta municipale propria, al fine di garantire una deflazione del contenzioso viene applicato l'istituto dell'accertamento con adesione

ARTICOLO 17

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.

COMUNE DI BORGO PRIOLO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

OGGETTO: Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art.49, comma 1.

Parere degli uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione

da sottoporre AL CONSIGLIO COMUNALE,

avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE, ELETTORALE, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, AGRITURISMO, ASSISTENZA SOCIALE, ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE, ADEMPIMENTI FISCALI E STIPENDIALI.

Il sottoscritto TENTORE rag. EMANUELE, responsabile dell'Ufficio sopra indicato, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Borgo Priolo, lì 24 03/2012

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE f.to Elisa Pasqualini

Il SEGRETARIO COMUNALE f.to Mariarosaria Lanzaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

REFERIO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
[Y] che copia del presente atto è stato affisso all'Albo di questo Comune il giorno 0.5/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
[Υ] che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Borgo Priolo, addi05/04/2012 Il Segretario comunale f.to Mariarosaria Lanzaro
La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. Lì, 05/04/2012 Il Segretario comunale
ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
[] che il presente atto è esecutivo il, decimo giorno dalla pubblicazione, per decorrenza dei termini ex art. 134, comma 3, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
[] che copia del presente atto è stato trasmesso, con lettera n, in data
Borgo Priolo, addì

Il Segretario comunale